

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 25 DEL 26 GIUGNO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SOGGETTI ISA**

Il Mef ha annunciato l'arrivo di un Dpcm che prorogherà i termini di versamento delle imposte sui redditi e Iva. In questa scheda si analizzano i soggetti a cui la proroga è rivolta.

■ **RIDUZIONE CUNEO FISCALE LAVORO DIPENDENTE DAL 1° LUGLIO 2020**

Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurre il carico fiscale, a partire dal 1° luglio 2020. In questa scheda analizziamo i meccanismi previsti dall'intervento normativo.

■ **DAL 1° LUGLIO LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE RIDOTTO A € 2.000**

Nella presente scheda spieghiamo quanto accadrà a partire dal 1° luglio 2020, con riferimento all'abbassamento del limite per la circolazione del contante a € 2.000.

■ **DECRETO RILANCIO E SETTORE DELL'EDITORIA**

Il decreto "Rilancio", mirando a risanare gli effetti connessi all'adozione delle misure di contrasto all'emergenza da COVID-19 e gli effetti negativi sull'economia del Paese, ha previsto misure per il comparto editoriale che verranno analizzate in questa scheda.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **VOUCHER 3I - INVESTIRE IN INNOVAZIONE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le istruzioni su come richiedere il "Voucher 3I - Investire in Innovazione" per le startup innovative che acquistano servizi di consulenza per la brevettazione di invenzioni industriali.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 22

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 26.06.2020 AL 10.07.2020**

Pagina 24

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Contributo a fondo perduto per ASD e SSD: al via la seconda finestra

Lunedì 22 giugno 2020 dalle ore 12:00 si è aperta la seconda finestra utile per la presentazione delle istanze di accesso a finanziamenti a fondo perduto per Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche che operano in impianti sportivi privati e/o pubblici in forza di contratti o forme di utilizzo diverse dal contratto di locazione, si tratta di un vero e proprio click day che si concluderà alle ore 20:00 di domenica 28 giugno 2020.

La presentazione delle domande di accesso alla misura sarà possibile attraverso una piattaforma web raggiungibile all'indirizzo www.sport.governo.it.

Indennità 600/1000 euro maggio: chi deve fare richiesta

L'INPS ha annunciato che è disponibile il servizio online sul proprio sito per la richiesta delle domande per l'indennità Covid per il mese di maggio prevista dal Decreto Rilancio (34/2020).

Il bonus ammonta a 1.000 euro per liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, anche in somministrazione con determinati requisiti. Solo i professionisti, che abbiano comunque una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito, sono tenuti a ripresentare la domanda, anche se l'avevano già presentata a marzo e aprile.

Hanno diritto ad un bonus per maggio pari invece a 600 euro, che verrà riconosciuto automaticamente ai percettori di marzo/aprile, i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, i lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori incaricati di vendita a domicilio come meglio specificati nel decreto.

Super ammortamento prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020

Il Decreto Rilancio proroga al 31 dicembre 2020, in considerazione della emergenza da Covid 19, il termine di consegna dei beni strumentali nuovi sui quali è possibile usufruire del super ammortamento.

Possono beneficiare di una maggiorazione del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing sull'acquisto di beni strumentali nuovi:

- ◆ i titolari di reddito di impresa;
- ◆ gli esercenti arti e professioni.

Auto aziendali ad uso promiscuo dei dipendenti: novità dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2020 entrano in vigore le novità in merito ai fringe benefits stabilite dalla Legge di Bilancio 2020 con le nuove percentuali utili al calcolo del valore convenzionale utilizzato per le auto aziendali ad uso promiscuo.

Ci saranno percentuali più basse per le auto con minori emissioni inquinanti e percentuali man mano più salate per le auto con maggiori emissioni di Co2 per incentivare l'acquisto di autovetture ecologiche. Il cambiamento delle percentuali farà variare il "valore convenzionale auto" che è quello su cui si calcolano contributi e tasse da versare.

Il contraddittorio preventivo a regime dal 1° luglio 2020

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del contraddittorio preventivo obbligatorio inserito nella disciplina dell'accertamento con adesione, specificando i casi di esclusione.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio entra pienamente in vigore dal prossimo 1° luglio e pertanto l'Agenzia delle Entrate sarà tenuta a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti: imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe), Iva con alcune esclusioni specificate nella Circolare n 17/E.

Pagamento pensioni in posta: le date di giugno 2020

L'INPS ha previsto specifiche procedure e tempistiche per il pagamento delle pensioni in contanti presso gli uffici postali, con anticipo di qualche giorno rispetto alle date ordinarie a inizio mese.

Per il pagamento della mensilità di luglio, l'INPS ha comunicato le giornate previste per i pagamenti dal 24 al 30 giugno 2020. È consigliabile consultare il calendario dell'ufficio postale presso cui si riscuote la prestazione.

L'IVIE e l'IVAFE e l'indicazione nel modello redditi

L'IVIE (imposta dello 0,76% sul valore degli immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati), dovuta dalle persone fisiche residenti e l'IVAFE (imposta del 2 per mille in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero), dovuta da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a partire dal 1.1.2020 saranno dovute anche:

- ◆ dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- ◆ dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparate (ex art. 5 del TUIR).

Le imposte citate devono essere entrambe calcolate e liquidate attraverso la compilazione del quadro RW del modello redditi 2020.

Cassa in deroga COVID: risposte a casi pratici

Con riferimento alle procedure di richiesta per la cassa integrazione COVID, l'Inps ha anticipato con messaggi e comunicati "ufficiosi" alcune indicazioni operative e ha reso disponibile la procedura telematica dal 18 giugno ma le circolari ufficiali e complete di istruzioni mancano ancora.

Tra le risposte alle FAQ raccolte dagli uffici locali, sul tema della cassa in deroga, ricordiamo:

- ◆ per trovare l'invio domande CIG in deroga covid-19 INPS si entra nel sito www.inps.it; area "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in Deroga INPS", con codice fiscale e PIN si arriva alla procedura CIG IN DEROGA COVID-19 INPS;
- ◆ ad ogni domanda deve essere allegato un file contenente i dati dei beneficiari ai quali è destinata la prestazione in capo all'UP indicata nella domanda;
- ◆ le domande di CIG in deroga sono tutte a pagamento diretto.

Digital Transformation delle PMI: in arrivo il decreto attuativo MISE

Il MISE, dal suo sito internet, ha informato che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Per questa misura agevolativa sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di sostenere la Digital Transformation delle PMI operanti nei settori:

- ◆ manifatturiero
- ◆ servizi diretti alle imprese
- ◆ settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali
- ◆ commercio

Concludiamo informando che, a partire dal giorno 18 giugno e fino al 31 dicembre 2020 è possibile prenotare on line i contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni (ecobonus sulla mobilità sostenibile) tramite la piattaforma online aperta sul sito del MISE al seguente link <https://ecobonus.mise.gov.it/>.

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SOGGETTI ISA

Con un comunicato stampa del 22.06.2020 il Ministero dell'Economia e della Finanze ha annunciato che sarà pubblicato a breve un Dpcm con cui **saranno prorogati i termini di versamento delle imposte sui redditi e Iva**. In questa breve scheda si analizzano i soggetti a cui la proroga è rivolta.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI SOGGETTI ISA

**SOGGETTI
INTERESSATI DALLA
PROROGA DEI
VERSAMENTI**

Con [Comunicato Stampa del 22.06.2020](#) il Mef ha annunciato che **a breve sarà pubblicato un Dpcm che prorogherà i termini di versamento** del saldo 2019 e del primo acconto 2020 relativo alle **imposte sui redditi e all'IVA**, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

La proroga viene disposta per tener conto dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e quindi sull'operatività dei loro intermediari.

Lo slittamento dei termini:

- ◆ **riguarda i soggetti "interessati" dall'applicazione degli ISA**, compresi i contribuenti forfetari. Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:
 - ✓ **entro il 20.7.2020**, senza alcuna maggiorazione;
 - ✓ **dal 21.7 al 20.8.2020**, con la maggiorazione dello 0,40%.

- ◆ **non interessa le persone fisiche "private"** per le quali il versamento va effettuato:
 - ✓ **entro il 30.6.2020**, senza alcuna maggiorazione;
 - ✓ **dall'1.7 al 31.7.2020**, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per ulteriori precisazioni si attende la pubblicazione del DPCM annunciato.

OGGETTO: RIDUZIONE CUNEO FISCALE LAVORO DIPENDENTE DAL 1° LUGLIO 2020

Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurre il carico fiscale, a partire dal 1° luglio 2020. L'intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga il Bonus Renzi da 80 euro mensili e introduce due distinti meccanismi:

- ◆ **una nuova detrazione di imposta progressiva per i redditi da 28mila a 40mila euro,**
- ◆ **un trattamento integrativo fino a 100 euro mensili per i redditi fino a 28mila euro.**

Vediamo di seguito qualche dettaglio in più sull'applicazione, le modalità di erogazione il conguaglio, la norma transitoria 2020 sugli incapienti danneggiati dal COVID 19 e un facsimile di richiesta di non erogazione automatica per i lavoratori che possiedono altri redditi oltre al lavoro dipendente.

RIDUZIONE FISCALE LAVORO DIPENDENTE	
DL 3/2020 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE	<p>La novità, già prevista della legge di bilancio 2020, è stata realizzata con l'art. 128 del decreto legge n. 3/2020 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abroga con decorrenza 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi da 80 euro mensili). ◆ Introduce un'ulteriore detrazione d'imposta, che spetta dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, in due distinte misure, che diminuiscono all'aumentare del reddito. ◆ Prevede il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro.
SOGGETTI BENEFICIARI DELLA RIDUZIONE FISCALE	<p>L'ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato e il trattamento integrativo spettano, in rapporto alle soglie di reddito specificate più avanti, ai titolari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Redditi di lavoro dipendente¹, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati). ◆ Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente² quali, ad esempio, le indennità e i

¹ di cui all'articolo 49 del Tuir

² di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir,

	<p>compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità³, i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale⁴, o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa⁵.</p>									
<p>ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA</p>	<p>La detrazione spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella di calcolo e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.</p> <table border="1" data-bbox="379 584 1367 842"> <thead> <tr> <th colspan="2">REDDITO COMPLESSIVO ANNUO</th> <th>DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00</td> <td>$480,00 + [120,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00</td> <td>$480,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tale detrazione, è definita “ulteriore”, in quanto si aggiunge a quella attualmente prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c) del Tuir, spettante in misura decrescente a seconda che il reddito complessivo si collochi oltre 28.000,00 euro e non oltre 55.000,00 euro.</p> <p>Per beneficiare della nuova ulteriore detrazione il reddito complessivo sarà considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ al lordo della eventuale quota esente prevista ⁶ per docenti e ricercatori residenti all'estero che vengono a svolgere la loro attività in Italia e per lavoratori che hanno trasferito la loro residenza nel territorio dello Stato⁷ ai sensi dell'art. 2 del Tuir (così detti “impatriati”); ♦ al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 	REDDITO COMPLESSIVO ANNUO		DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO	a)	Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00	$480,00 + [120,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$	b)	Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00	$480,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO		DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO								
a)	Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00	$480,00 + [120,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$								
b)	Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00	$480,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$								
<p>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</p>	<p>Il trattamento integrativo va rapportato al periodo di lavoro nell'anno, secondo gli importi indicati nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tabella 2, per il secondo semestre del 2020 e ♦ Tabella 3 a regime a partire dall'anno 2021 e <p>non spetta nel caso in cui il reddito complessivo annuo sia superiore a 28.000,00 euro.</p>									

³ lett. b comma 1 art. 50 del Tuir

⁴ lett. C comma 1 art. 50 del Tuir

⁵ lett. c-bis comma 1 art. 50 del Tuir

⁶ dall'art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010

⁷ dall'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015

Tab. 2 – TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020
Da riconoscere se l'imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Fino a 28.000,00	600,00

Tab. 3 – TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
In vigore dal 1° gennaio 2021
Da riconoscere se l'imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Fino a 28.000,00	1.200,00

CAPIENZA E NORMA TRANSITORIA PER L'EMERGENZA COVID

Come già previsto per il credito bonus Irpef (Bonus Renzi), anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall'art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l'imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

Questa previsione è stata modificata per il solo anno 2020 da una norma del decreto Rilancio⁸, secondo cui le agevolazioni sono riconosciute ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l'emergenza Covid-19.

Si tratta quindi di un'eccezione al principio generale, stabilita per il solo anno 2020.

⁸ Art. 128 DL 34/2020

<p>CONGUAGLIO E RECUPERO DEGLI IMPORTI EVENTUALMENTE NON SPETTANTI</p>	<p>Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d'imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l'anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore: la novità sta nel fatto che il sostituto dovrà recuperare l'importo, qualora superi i 60 euro, in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</p> <p>Questo nuovo meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Irpef per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un'unica soluzione in sede di conguaglio.</p> <p> Le verifiche che il sostituto deve compiere riguardano anche eventuali richieste di conguaglio cumulativo di redditi corrisposti da altri datori di lavoro.</p>
<p>FACSIMILE RICHIESTA DI NON RICONOSCIMENTO DEL CREDITO</p>	<p>Ai fini della determinazione del reddito complessivo, l'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 3/2020 prevede che i sostituti d'imposta riconoscano il trattamento integrativo in via automatica (senza quindi alcuna richiesta da parte dei beneficiari), ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificando in sede di conguaglio la spettanza.</p> <p>Di conseguenza, si ritiene che i lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore, derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, siano tenuti a darne comunicazione al sostituto, il quale potrà recuperare quanto eventualmente erogato entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.</p> <p>Di seguito un facsimile di richiesta di non riconoscimento del credito previsto, fino al 30 giugno 2020 e del trattamento integrativo previsto dal 1° luglio 2020, dall'art. 1 del D.L. n. 3/2020, che i lavoratori possono presentare ai propri sostituti.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>FACSIMILE DI RICHIESTA DI NON RICONOSCIMENTO DEL CREDITO PREVISTO DALL'ART. 13, CO. 1-BIS DEL TUIR E DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL D.L. 3/2020</p> </div> <p><i>Spett.le/Società</i></p> <p>Oggetto: Richiesta di non riconoscimento del credito previsto dall'art. 13.</p>

c. 1-bis Tuir e del trattamento integrativo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 3/2020

Il sottoscritto con la presente dichiara di voler rinunciare all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 13, c. 1-bis del Tuir e dall'art. 1 del D.L. n. 3/2020.

Data

.....

Firma

OGGETTO: DAL 1° LUGLIO LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE RIDOTTO A € 2.000

A partire dal **1° luglio 2020** il limite per la circolazione del **contante** si abbassa da € 3.000 a **€ 2.000**. Tale limite rimane in vigore fino al 31.12.2021 per poi abbassarsi ulteriormente a € 1.000 dal 1.1.2022

LIMITE CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

<p>UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE</p>	<p>Dall'1.7.2020 non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante d'importo pari o superiore a € 2.000 (fino al 30.06.2020 il limite è € 3.000).</p> <p>Da tale data, quindi, i pagamenti in contanti non potranno superare i 1.999.99 euro.</p> <p>I trasferimenti che eccedono il suddetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).</p> <p>La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.</p> <p>Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.</p> <p>Le situazioni dove è necessario porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa); ◆ finanziamenti soci-società; ◆ distribuzione utili ai soci.
<p>PAGAMENTI A RATE</p>	<p>Nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto è di importo pari o superiore a € 2.000, quindi, lo stesso può essere pagato a rate in contanti soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 2.000; ◆ la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'importo complessivo da pagare; ✓ l'indicazione delle singole rate e delle relative scadenze. <p>In presenza di rate di importo pari o superiore al suddetto limite il pagamento delle</p>

	<p>stesse non può essere effettuato per contanti.</p>
SANZIONI	<p>In base all'art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'1% al 40% dell'importo trasferito; ◆ dal 5% al 40% dell'importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000; <p>fermo restando l'importo minimo pari a € 2.000.</p> <p>La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.</p>
LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE E PRELIEVI BANCOMAT	<p>Un aspetto particolarmente importante, su cui spesso si fa confusione, è che il limite all'utilizzo del denaro contante viene assimilato al concetto di prelievo bancario.</p> <p>Sui prelievi bancari, così come su quelli effettuati tramite l'utilizzo del bancomat, non vi è alcun limite di importo da rispettare, al fine di non violare questa normativa.</p> <p>Compatibilmente con gli accordi presi con il proprio istituto di credito ogni soggetto è libero di prelevare al bancomat o allo sportello qualsiasi importo, indipendentemente dalle soglie previste per l'utilizzo del contante.</p> <p>Naturalmente l'istituto di credito tiene traccia di questi prelievi e soltanto nel caso siano ripetuti e costanti nel tempo viene effettuata una segnalazione alle autorità competenti.</p> <p>L'obbligo imposto dalla normativa sull'utilizzo del denaro contante, infatti, è circoscritto ai soli trasferimenti di denaro effettuati tra soggetti diversi all'interno di una transazione. Nel caso di prelievo bancario le somme, restano comunque di proprietà dello stesso soggetto.</p> <p>L'aspetto importante su cui porre attenzione è che le somme superiori a € 1.999,99 non potranno essere in alcun modo utilizzate per effettuare transazioni commerciali. In questi casi occorre utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.</p>
CAMBIA VALUTE E MONEY TRANSFER	<p>Il limite di €. 1.999,99 è applicabile anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta effettuata da parte di soggetti iscritti nell'apposita sezione ovvero i c.d. "cambiavalute".</p> <p>Resta inalterata, invece, la soglia di €. 999,99 istituita per il servizio di rimessa di denaro effettuata dai c.d. "money transfer".</p>
ASSEGNI VAGLIA POSTALI E DEPOSITI AL PORTATORE	<p>È stato lasciato inalterato a €. 1.000,00 l'importo a partire dal quale assegni bancari e postali, e assegni circolari e vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.</p> <p>Anche per i libretti bancari e postali al portatore la soglia massima resta ferma a €. 999,99. Si ricorda che i libretti al portatore non sono più utilizzabili a partire dal primo gennaio 2019.</p>

OGGETTO: DECRETO RILANCIO E SETTORE DELL'EDITORIA

Il decreto "Rilancio", mirando a risanare gli effetti connessi all'adozione delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gli effetti negativi sull'economia del Paese che tale situazione sta provocando, ha previsto alcune misure per il comparto editoriale che verranno analizzate in questa scheda.

DECRETO RILANCIO E SETTORE DELL'EDITORIA

MISURE PER IL SETTORE	<p>Nel dettaglio le misure che verranno analizzate e che sono state previste dal Decreto Rilancio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Bonus pubblicità (art. 186); ◆ Forfettizzazione della resa dei giornali (art. 187); ◆ Credito per acquisto carta (art. 188); ◆ Una tantum edicole (art. 189).
BONUS PUBBLICITÀ	<p>L'art. 186 del Decreto Rilancio incrementa il <i>bonus</i> per gli investimenti pubblicitari previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia⁹.</p> <p>L'art. 98 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto¹⁰ in sostanza, un regime straordinario limitatamente al 2020 per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari.</p> <p>Ferme restando le condizioni e i soggetti beneficiari dell'agevolazione, viene, in sostanza, modificata la misura dell'agevolazione. Di seguito vengono sintetizzate le condizioni soggettive e oggettive di accesso al bonus.</p> <p><u>Ambito soggettivo</u></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato); ◆ ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);

⁹ D.L. n. 18/2020

¹⁰ attraverso l'introduzione del nuovo comma 1-ter all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017

- ◆ agli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- ◆ sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
- ◆ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- ◆ giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- ◆ emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

Sono **escluse** le spese sostenute per:

- ◆ l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- ◆ per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- ◆ grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissione e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Si tenga presente che le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Disposizioni attuative

Per i profili non derogati dalla disposizione in commento continuano a trovare applicazione le norme recate dal DPCM 16.5.2018 n. 90, che dispone tra le altre cose l'oggetto del bonus, i soggetti beneficiari, gli investimenti

	<p>ammissibili ed i limiti e le condizioni dell'agevolazione concedibile.</p> <p><u>Incremento della misura per il 2020</u></p> <p>Solo per il 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% (ulteriormente maggiorata rispetto al 30% inizialmente previsto dal Decreto Cura Italia) del valore degli investimenti effettuati, nel teito massimo di spesa di 60 milioni di euro. All'interno di questa cifra, viene distinto l'investimento in pubblicità effettuata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, per il quale il tetto massimo della spesa è di 40 milioni di Euro; ◆ Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, per cui il beneficio è concesso nel limite di 20 milioni di Euro. <p>Come detto, l'agevolazione è riconosciuta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, e non, quindi, sui soli investimenti incrementali come prevedeva la norma prima della modifica.</p> <p><u>Nuovi termini per la presentazione della comunicazione</u></p> <p>Il D.L. Rilancio conferma i nuovi termini di presentazione della comunicazione già previsti dal Decreto Cura Italia. Viene infatti disposto che, per l'anno 2020, la comunicazione telematica per l'accesso al credito ex art. 5, comma 1 del DPCM 16.5.2018 deve essere presentata dall'1.9.2020 al 30.9.2020.</p> <p>Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse dall'1.3.2020 al 31.3.2020 (periodo di presentazione "ordinario").</p>
<p>FORFETTIZZAZIONE DELLA RESA DEI GIORNALI</p>	<p>Come noto, il settore dell'editoria della carta stampata per quanto riguarda l'IVA è soggetto a un regime speciale detto monofase¹¹.</p> <p>L'imposta sulle cessioni dei giornali, libri, periodici e cataloghi – che sconta l'aliquota del 4% - è dovuta unicamente dagli editori, in base al prezzo di copertina, e non viene applicata nei passaggi successivi con il meccanismo della rivalsa e della detrazione.</p> <p>L'editore può scegliere di pagare l'imposta applicando al numero di copie consegnate la diminuzione della resa "forfettizzata", con percentuale di calcolo che cambia a seconda dell'articolo venduto (libri, giornali, cataloghi o altro).</p> <p>L'art. 187 del Decreto Rilancio ha previsto la temporanea fissazione al 95% della forfettizzazione della resa per il commercio di giornali e quotidiani</p>

¹¹ regolato dall'art. 74 del D.P.R. 633/72, alla lettera c) del comma 1

	<p>e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi.</p> <p>Questo comporterà che solo per l'anno 2020, per il commercio di giornali e quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (anziché dell'80%, come previsto dall'art. 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.</p> <p><u>Esclusione dei libri</u></p> <p>Sulla base del tenore letterale della disposizione in esame, non sono interessati i libri per i quali la percentuale di forfetizzazione della resa rimane fissata al 70%.</p> <p><u>Ambito temporale di applicazione</u></p> <p>Non appare chiaro se il riferimento all'anno 2020 permetta anche di ricalcolare l'IVA dovuta per il periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione (19.5.2020).</p> <p>In senso negativo sembrerebbe far propendere il testo della Relazione Illustrativa del D.L. n. 34 del 2020, ove si precisa che l'onere finanziario derivante dalla misura in esame è stato stimato considerando la perdita di gettito per 8 mesi (da maggio a dicembre 2020).</p>
<p>CREDITO PER ACQUISTO CARTA</p>	<p>L'art. 188 del Decreto Rilancio introduce, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale.</p> <p><u>Soggetti beneficiari</u></p> <p>L'agevolazione spetta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.</p> <p><u>Determinazione dell'agevolazione</u></p> <p>Ai soggetti beneficiari dell'agevolazione spetta un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di Euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.</p> <p>Al fine di accedere all'agevolazione le imprese dovranno presentare apposita istanza¹².</p> <p><u>Spese per l'acquisto di carta</u></p>

¹² DPCM 21.12.2004, n. 318

Si tenga presente che l'art. 4, comma 182 della Legge n. 350/2003, richiamato dalla disposizione agevolativa, prevede che la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal **bilancio certificato** delle imprese editrici; nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

Spese escluse dal beneficio

Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a)	quotidiani / periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato, su base annua;
b)	quotidiani / periodici non posti in vendita, ossia non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c)	quotidiani / periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione;
d)	quotidiani / periodici di pubblicità, ossia diretti a pubblicizzare prodotti / servizi contraddistinti con il nome / altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e)	quotidiani / periodici di vendita per corrispondenza;
f)	quotidiani / periodici di promozione delle vendite di beni / servizi;
g)	cataloghi, ossia pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti / servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h)	pubblicazioni aventi carattere postulatorio, ossia finalizzate all'acquisizione di contributi / offerte / elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i)	quotidiani / periodici delle Amministrazioni pubbliche / Enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
j)	quotidiani / periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'art. 74, comma 1, lett. c) D.P.R. 633/72, ai fini dell'ammissione al regime IVA speciale;
k)	prodotti editoriali pornografici.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24.

Divieto di cumulo

	<p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'art. 2, comma 1 e 2 della Legge n. 198 del 2016 e al D.Lgs. n. 70 del 2017.</p> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la Legge n. 198 del 2016 ha istituito un fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e ha dato una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale;◆ Il D. Lgs. n. 70 del 2017 ha ridefinito la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione della Legge n. 198 del 2016.
<p>BONUS UNA TANTUM PER LE EDICOLE</p>	<p>L'articolo 189 del Decreto Rilancio riconosce un contributo una tantum fino a 500 Euro, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Viene riconosciuto tale contributo fino a 500 Euro, entro il teito massimo di spesa di 7 milioni di Euro per l'anno 2020.</p> <p>Si segnala che il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito.</p> <p><u>Concessione del contributo</u></p> <p>Il contributo è concesso a ciascun soggetto previo invio di un'istanza al dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Con un Decreto saranno definite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.</p> <p>Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la cifra stanziata sarà ripartita tra gli aventi diritto, in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.</p>

VOUCHER 3I – INVESTIRE IN INNOVAZIONE

INTRODUZIONE

“Voucher 3I – Investire in Innovazione” è l'incentivo per le startup innovative che finanzia l'acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione con l'obiettivo di supportare le imprese nella registrazione di un brevetto per invenzione industriale, allo scopo di valorizzare e tutelare, in Italia e all'estero, i propri processi di innovazione.

L'incentivo consiste nel rilascio di un voucher per l'acquisto di servizi specialistici forniti da consulenti selezionati. Si tratta di un'opportunità a costo zero per l'impresa beneficiaria, in quanto il fornitore del servizio fattura direttamente all'ente gestore dei fondi (Invitalia), che provvede al rimborso del voucher. La startup deve solo confermare la corretta e completa erogazione del servizio richiesto. La presentazione delle domande, partita il 15 giugno 2020, non prevede scadenze per la presentazione: Invitalia le valuta in base all'ordine di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quali tipologie di imprese possono richiedere l'incentivo Voucher 3I?**
2. Cosa offre Voucher 3I?
3. Quali sono in **vantaggi della procedura?**
4. **Da chi è possibile acquistare** i servizi di consulenza specialistica?
5. C'è una **scadenza per presentare** le domande?
6. Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI TIPOLOGIE DI IMPRESE POSSONO RICHIEDERE L'INCENTIVO VOUCHER 3I?

R.1. Solo le **startup innovative presenti** su tutto il territorio nazionale. Si tratta di società di capitali costituite anche in forma cooperativa non quotate. Per essere considerata tale, una startup innovativa deve inoltre:

- ◆ **essere costituita da non più di 60 mesi;**
- ◆ avere sede in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ◆ registrare, a partire dal secondo anno di attività, un **valore totale della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;**
- ◆ non distribuire, e non aver distribuito, utili;
- ◆ avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ◆ non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- ◆ possedere **almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:**
 - le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
 - il personale complessivamente impiegato – come soci, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo – deve essere costituito per almeno un terzo da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soggetti in possesso di laurea magistrale;
 - l'impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale (brevetto) o di un software originario registrato, purché direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

D.2. COSA OFFRE VOUCHER 3I?

R.2. L'incentivo consiste nel rilascio di un **voucher per l'acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione:**

- ◆ **verifica della brevettabilità** dell'invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (euro 2.000 + IVA);
- ◆ **stesura della domanda di brevetto e deposito** della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (euro 4.000 + IVA);

- ◆ **deposito all'estero di una domanda** che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (euro 6.000 + IVA).

Il voucher non include gli oneri per tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.

L'incentivo è concesso nel *regime de minimis*, entro cioè il limite massimo di aiuti disciplinati dal Regolamento UE 1407/2013.

Ciascuna startup innovativa **può richiedere in un anno** (12 mesi conteggiati a partire dalla prima richiesta) la **concessione di massimo 3 voucher per singola tipologia di servizio**: in totale, quindi, non più di 9 voucher. Inoltre, i voucher richiesti per il medesimo servizio devono far riferimento a diverse invenzioni/domande di brevetto.

D.3. QUALI SONO I VANTAGGI DELLA PROCEDURA?

R.3. I vantaggi di questa procedura sono:

- ◆ i tempi massimi entro i quali la startup riceve quanto richiesto sono ben definiti: **30 giorni per la verifica preliminare** di Invitalia, **120 giorni per l'erogazione completa del servizio** da parte del fornitore;
- ◆ la startup innovativa usufruisce di un **servizio a costo zero**, senza neppure un passaggio di cassa;
- ◆ il **fornitore vede rimborsata la sua prestazione direttamente da Invitalia**, a fronte di una relazione finale controfirmata dalla startup.

D.4. DA CHI È POSSIBILE ACQUISTARE I SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA?

R.4. I servizi possono essere forniti esclusivamente dai **consulenti in proprietà industriale e avvocati**, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. Non è possibile utilizzare altri fornitori non iscritti in uno dei due elenchi. La gestione degli elenchi è effettuata dai due ordini ai quali compete – ogni 6 mesi – l'aggiornamento degli iscritti, la pubblicazione dell'elenco rivisto e la trasmissione delle informazioni a Invitalia.

D.5. C'È UNA SCADENZA PER PRESENTARE LE DOMANDE?

R.5. No, Voucher 3I è **una misura a sportello e non ha scadenze**. Le domande sono **presentabili esclusivamente on line** sulla piattaforma dedicata, seguendo la procedura informatica riportata sul **sito Invitalia** nell'apposita pagina web, **dal 15 giugno 2020**. La valutazione avviene **in ordine cronologico** di arrivo fino ad esaurimento dei fondi. La dotazione finanziaria è di 19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

D.6. COSA SUCCEDDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.6. Invitalia verifica i requisiti richiesti per startup e fornitore e, in caso di esito positivo, rilascia il voucher alla startup e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore è tenuto a erogare integralmente il servizio richiesto entro 120 giorni dalla data di ricevimento della notifica di Invitalia sul rilascio del voucher, pena la revoca dell'incentivo. **La fattura del fornitore viene saldata direttamente da Invitalia.** Infatti, una volta erogato il servizio, il fornitore trasmette a Invitalia:

- ◆ il Voucher 3l ricevuto dall'impresa;
- ◆ una relazione finale sull'attività svolta, redatta secondo lo schema fornito da Invitalia e controfirmata dalla startup;
- ◆ la fattura elettronica relativa al servizio erogato, intestata esclusivamente a Invitalia, con indicato il numero identificativo del progetto (numero di protocollo) e il numero dell'ODA.

Invitalia infine verifica la documentazione ricevuta e, in caso di riscontro positivo, procede al pagamento del voucher.

Procedura per ottenere l'incentivo
◆ la startup innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta, indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare e il fornitore individuato per la sua erogazione, allegando la relativa accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo
◆ Invitalia informa il fornitore di aver avviato la procedura per l'accesso all'incentivo e avvia le necessarie verifiche sui requisiti richiesti per startup e fornitore (entro 30 giorni)
◆ in caso di esito positivo della verifica , Invitalia rilascia il voucher alla startup e lo notifica al fornitore prescelto (in caso di esito negativo procede con il diniego dell'istanza dandone comunicazione a entrambi)
◆ il fornitore, ricevuta la notifica: <ul style="list-style-type: none"> ✓ eroga integralmente il servizio entro 120 giorni (pena la revoca dell'incentivo) ✓ trasmette a Invitalia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ una relazione conclusiva sull'attività svolta, controfirmata dalla startup, ▪ il voucher 3l ricevuto dall'impresa, ▪ la fattura per il servizio erogato (intestata esclusivamente a Invitalia)

- ◆ Invitalia verifica la documentazione ricevuta dal fornitore e procede al pagamento del voucher nei suoi confronti (in caso di verifica negativa procede con il diniego al pagamento)

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze.

[Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) con riferimento agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 189 del 22 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

alla qualificazione fiscale dei contributi che una fondazione riceve, al fine di coprire i costi necessari per la realizzazione dei propri progetti.

[Risposta interpello 190 del 22 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di aderire al regime di tassazione della cedolare secca in sede di proroga contratto locazione.

[Risposta interpello 191 del 23 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al Bonus facciate e alle spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie.

[Risposta interpello 192 del 24 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di emissione della nota di variazione a seguito del piano di riparto nell'ambito di un fallimento

[Risposta interpello 193 del 25 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione della territorialità IVA, dell'acquisto del gas di riempimento da parte di una società di diritto estero, residente in uno Stato extra-UE, costituita per la messa in funzione del gasdotto, che passerà anche per l'Italia.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta consulenza giuridica 7 del 24 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di piccola proprietà contadina e di rinuncia in atto alla richiesta di agevolazione fiscale.

[Risposta consulenza giuridica 8 del 24 giugno 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione per spese sostenute per le prestazioni del massofisioterapista.

LO SCADENZARIO DAL 26.06.2020 AL 10.07.2020

SCADENZA IMPOSTE DEL 30 GIUGNO: UFFICIALE LA PROROGA AL 20 LUGLIO PER I SOGGETTI ISA

Il termine di **versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA**, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, **sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.**

Lo ha **ufficializzato il MEF con il Comunicato n. 147** pubblicato il 22.06.2020, precisando che per tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, **per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.**

I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

- saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
- acconto 2020 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IMIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.

e possono essere effettuati:

- entro il **20.07.2020**, senza alcuna maggiorazione;
- dal **21.07 al 20.08.2020** con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato al 30.06.2020 o al 31.07.2020 (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

Per quanto riguarda l'Irap, ricordiamo che il [DL Rilancio n. 34/2020](#), ha disposto che in sede di dichiarazione dei redditi 2020:

- il **saldo relativo al periodo d'imposta 2019 non è dovuto**. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- l'**acconto per il periodo d'imposta 2020 è dovuto al netto della 1° rata**, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la 2° rata dell'acconto ed il saldo.

Tali disposizioni **hanno applicazione generalizzata**, con **esclusione dei soli soggetti** espressamente individuati, ovvero:

- i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del Dlgs n. 446/1997
- i soggetti indicati nell'articolo 162-bis del Tuir
- i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl Rilancio.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del [Decreto rilancio \(DL n. 34/2020\)](#), è stata disposta la **proroga del termine di ripresa dei versamenti sospesi**, di cui all'art. 18 del [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), **al 16 settembre 2020** (in luogo del 30.06.2020). Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

In breve sintesi, per quanto **riguarda i versamenti**:

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad Aprile e Maggio	Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGGETTI INTERESSATI	
Esercenti attività d'impresa arte e professione con ricavi ≤ 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	
Esercenti attività d'impresa arte e professione con ricavi > 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	
Per quanto riguarda il versamento dell'IVA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 per le Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	
Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.	
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)	

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 02.03.2020 -	Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal

30.06.2020	16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato
SOGGETTI INTERESSATI	
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	

ADEMPIMENTO SOSPESO	NUOVO TERMINE
Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.04.2020 - 15.07.2020	31 luglio 2020
Versamenti IVA scadenti nel periodo 01.04.2020 - 30.06.2020	
SOGGETTI INTERESSATI	
Imprese florovivaistiche (introdotte in sede di conversione dall'art. 78 del DL Cura Italia)	

Con il [Decreto Liquidità DL n. 23/2020](#), infatti erano state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che erano andate ad integrare quelle definite dal "[Decreto Cura Italia](#)" - [DL 18/2020](#), convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110).

**RIPORTIAMO LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI NEL PERIODO
DAL 26.06.2020 AL 10.07.2020**

Martedì **30 Giugno 2020**

I legali rappresentanti degli **enti di volontariato** che hanno presentato **domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille per il 2020** devono inviare, a pena di decadenza, la [Dichiarazione sostitutiva Enti del Volontariato](#), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, con allegato copia del documento di identità. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la

propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva

L'adempimento riguarda anche **le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi** dal Coni che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco per partecipare al riparto del 5 per mille per il 2020. Tali soggetti dovranno inviare la [Dichiarazione sostitutiva ASD](#), esclusivamente tramite raccomandata A/R, rispettivamente, all'ufficio del Coni territorialmente competente.

Martedì 30 Giugno 2020

Versamento dell'imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del **16%**, con modello F24, da parte degli esercenti attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno effettuato **operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019** e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative.

Martedì 30 Giugno 2020

I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che intendono presentare la **dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo**, devono inviare il [modello](#), in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante

la specifica applicazione web, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, va spedito, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Martedì **30 Giugno 2020**

Comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai **contratti di locazione breve** conclusi nel 2019 per il tramite dei soggetti esercenti **attività di intermediazione immobiliare**, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, nonché quanti **gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, **che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi.**

Martedì **30 Giugno 2020**

I **condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le ritenute operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo **dicembre 2019 - maggio 2020** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di 500,00 euro al 31 maggio 2020.

Martedì **30 Giugno 2020**

Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del **19%** sulle plusvalenze realizzate, senza alcuna maggiorazione.

Martedì **30 Giugno 2020**

Presentazione del **modello cartaceo Redditi PF 2020** e scheda con la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, presso un ufficio postale, da parte delle persone fisiche non tenute alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi.

Martedì **30 Giugno 2020**

Ultimo giorno utile per effettuare, **senza alcuna maggiorazione**, i versamenti (**unica soluzione o prima rata**) delle imposte risultanti dalle **dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone** (Modello 730/2020, Redditi Pf 2020, Redditi Sp 2020 e Irap 2020) e del saldo dell'Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.

N.B. Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi (Comunicato del Mef del 22.06.2020 n. 147)

Martedì **30 Giugno 2020**

Ultimo giorno utile **per i soggetti Ires**, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2019 o come prima rata dell'anno 2020, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2020, Enc 2020 e Irap 2020, **senza alcuna maggiorazione**, e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2020 – 30/6/2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.

N.B. Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione

degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, **sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi (Comunicato del Mef del 22.06.2020 n. 147)**

Martedì **30 Giugno 2020**

Gli **enti non commerciali e produttori agricoltori esonerati** devono inviare gli **elenchi Intra-12** relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente (aprile), con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

Martedì **30 Giugno 2020**

Le imprese di assicurazione, comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono versare l'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di **maggio 2020**, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di **aprile 2020**, utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

Martedì **30 Giugno 2020**

Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, devono versare le imposte sulle **riserve matematiche dei rami vita** iscritte nel bilancio d'esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **30 Giugno 2020**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di **maggio**, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Martedì **30 Giugno 2020**

I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del **20%** sui proventi derivanti

da quell'attività, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 30 Giugno 2020

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24-bis del Tuir che intendono esercitare l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi realizzati all'estero devono versare, **in un'unica soluzione**, l'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di **100.000 euro** per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso di estensione ai familiari il pagamento dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro, tramite modello F24 Elide, con modalità telematiche.

Martedì 30 Giugno 2020

I titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-ter del Tuir devono provvedere al versamento, **in un'unica soluzione**, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 30 Giugno 2020

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di **maggio** relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando il *software Sid - Gestione flussi Anagrafe rapporti*.

Martedì **30 Giugno 2020**

I **contribuenti** che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (cosiddetto *riallineamento istantaneo*) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili.

Martedì **30 Giugno 2020**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che effettuano la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018** devono versare, in un'unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del **16%** per i beni ammortizzabili e del **12%** per i beni non ammortizzabili.

Gli stessi soggetti devono provvedere al versamento, **in un'unica soluzione**, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del **10%** sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

Il tutto tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **30 Giugno 2020**

Coloro che hanno rivalutato il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola **posseduti al 1° gennaio 2018** devono versare la **terza e ultima rata** dell'imposta sostitutiva dell'8% calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **30 Giugno 2020**

Coloro che hanno rivalutato il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola **posseduti al 1° gennaio 2019** devono versare la **seconda rata** dell'imposta sostitutiva dell'**11%** (per le partecipazioni qualificate) e/o del **10%** (per le partecipazioni non qualificate) calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **30 Giugno 2020**

Coloro che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola **posseduti al 1° gennaio 2020** devono far predisporre una **perizia giurata di stima**, rivolgendosi ai soggetti abilitati (per le partecipazioni, si tratta degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti).

Martedì **30 Giugno 2020**

I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a **non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori a 1.032,91 euro**, devono versare le ritenute operate nel 2019 sui redditi di lavoro autonomo, le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e quelle alla fonte su provvigioni. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche

Martedì **30 Giugno 2020**

Ripresa degli adempimenti tributari sospesi dal **Cura Italia** (art. 62 comma 1 del DL Cura Italia) **per la generalità dei contribuenti**.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono stati sospesi gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti** e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che erano **in scadenza nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020**. Quindi a

titolo esemplificativo, gli adempimenti sospesi che dovranno essere **effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni sono relativi alla presentazione:

- ◆ del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- ◆ dei **modelli INTRASTAT** aventi periodicità mensile o trimestrale relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e al primo trimestre 2020, le cui scadenze originarie erano rispettivamente fissate il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020;
- ◆ del **modello INTRA 12** relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo la cui scadenza originaria era fissata rispettivamente il 31 marzo, il 30 aprile e il 1° giugno (31 maggio cadeva di domenica), che gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e gli agricoltori in regime di esonero devono inviare entro la fine di ciascun mese, per dichiarare gli acquisti intracomunitari di beni e servizi registrati nel secondo mese precedente;
- ◆ della **comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE)** del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
- ◆ **del modello Iva TR** relativo al primo trimestre 2020, da utilizzare per richiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva trimestrale/infrannuale, il cui termine originario era fissato al 30.04.2020;
- ◆ dello spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020.

